



COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno
Città Romantica

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ordinanza n. 31 del 23.11.2020

IL SINDACO

Considerato

- lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, successivamente prorogato fino al 31.1.2021;

Visti

- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i vari DPCM e DECRETI approvati dal governo;
- le ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come "Corona virus" - COVID-19;
- le ordinanze della Regione Campania;

Visto da ultimo il DPCM del 03.11.2020 con il quale sono state adottate misure restrittive ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 con la quale la Regione Campania, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'istituto superiore di sanità, viene inserita nell'area rossa a decorrere dal 15.11.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente della ripresa della diffusione dei contagi da Covid 19;

Vista l'ordinanza Regionale n. 90 del 15 novembre 2020 che dispone in merito all'attività scolastica, prevedendo tra l'altro che " 1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;"

Considerato che, ad oggi, risulta difficoltoso l'acquisizione dei dati relativi all'accertamento epidemiologico succitato, atteso il gran numero di tamponi da effettuare;

Rilevato, inoltre, che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria con decorrenza 24 novembre c.a., determinerebbe gravi disagi per i nuclei familiari ove siano presenti alunni e studenti frequentanti le diverse attività scolastiche e dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, in quanto si



troverebbero ad avere, nello stesso nucleo familiare, alcuni figli frequentanti in presenza mentre altri a distanza, con conseguenti problemi nell'organizzazione familiare;

Ritenuto, conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a posporre la ripresa al 30 novembre c.a., delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria attività didattiche, al fine di uniformare il termine di ripresa delle attività didattiche in presenza alle altre classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori., attualmente sospese fino al predetto termine dalla succitata Ordinanza Regionale n.90/2020;

Visto l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 a norma del quale: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*

Visto l'art.50, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000 il quale prevede che: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti..."*.

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

LA SOSPENSIONE delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fino al 29 novembre 2020, fatte salve ulteriori disposizioni.

DISPONE

La trasmissione della presente al Dirigente scolastico e all'Ufficio Scolastico regionale per la Campania, nonché a tutte le Forze dell'Ordine del Territorio.

DISPONE

Altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente, la trasmissione all'Ufficio di Polizia Municipale e agli altri Uffici comunali competenti, nonché formale comunicazione alla ditta affidataria del Servizio di Trasporto Scolastico e ai servizi di trasporto pubblico.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, lì 23 novembre 2020.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

